



35690-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE	- Presidente -	Sent. n. sez. 1938/2022
EDUARDO DE GREGORIO		UP - 05/07/2022
ROSA PEZZULLO		R.G.N. 9657/2022
ANGELO CAPUTO		
EGLE PILLA	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARHOUMI MOUNIR nato il 12/01/1995

avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ANDREA VENEGONI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udite le conclusioni dell'avv. FEDERICA LATAGLIATA, in qualità di sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. ROBERTO FILOCAMO, per il ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 novembre 2021, la Corte di Assise di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 24 febbraio 2021 emessa a seguito di giudizio abbreviato nei confronti di Barhoumi Mounir, ha rideterminato la pena in anni due e mesi otto di reclusione, revocando la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, confermando nel resto.

La sentenza di primo grado aveva condannato l'imputato, concesse le circostanze attenuanti generiche e con la diminuzione per il rito, alla pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione oltre pene accessorie, misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato a pena espiata, per il reato di cui all'art.270 *quinquies* cod. pen. di addestramento ad attività con finalità di terrorismo per avere, attraverso contatti con ambienti del terrorismo islamico e attraverso la rete internet e i *social web*, acquisito e conservato numeroso materiale, volto al suo auto addestramento per compiere atti di terrorismo, quali lezioni relative a corsi per la preparazione e l'utilizzo di esplosivi, immagini per preparare bombe incendiarie, per tecniche di combattimento, consigli su autodifesa e fuga, nonché per avere acquisito almeno 40 *file* video veicolati sul *web* attraverso circuiti chiusi riferibili alla organizzazione terroristica dell'ISIS nei quali si incitavano altri islamici ad intraprendere la *jihad* contro gli infedeli esaltando la morte in nome di Allah, in Parma in data antecedente al gennaio 2019 e sino all'11 febbraio 2020.

2. Avverso la decisione della Corte di Assise di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.521 cod. proc. pen. e al principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Lamenta il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata, consapevole della incompletezza della condotta come descritta nella imputazione, si sia soffermata nell'evidenziare e dimostrare un ulteriore segmento di condotta successivo all'acquisizione dei video e dei *file* inneggianti all'Isis e rivelatori di un interesse per il terrorismo islamico, rappresentato da comportamenti materiali consistiti nel possesso di strumenti di base per confezionare una rudimentale bomba , condotta valutata come univocamente diretta ad atti di terrorismo.

Siffatto ulteriore segmento di condotta, non ricavabile dal capo di imputazione, non è stato oggetto di specifiche doglianze difensive in quanto introdotto per la prima volta nella motivazione della sentenza di appello.

La doglianza, dunque, non si incentra sulla mancata coincidenza tra il fatto descritto nella imputazione e il fatto ritenuto in sentenza, quanto piuttosto sul concreto pregiudizio che è derivato al diritto di difesa, che non è stato adeguatamente esercitato in relazione ad elementi di fatto che la sentenza impugnata ha valorizzato ai fini dell'accertamento della penale responsabilità del ricorrente. Non potendosi censurare in questa sede gli errori di fatto compiuti dalla Corte territoriale, gli stessi possono essere fatti valere quali vizio di motivazione.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'art.247 comma 1 bis cod. proc. pen. e alle ricadute in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato secondo la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Lamenta il ricorrente che la perquisizione informatica e la acquisizione della copia forense hanno compromesso la funzionalità del telefono cellulare esaminato.

Non è stato dunque possibile per la difesa verificare, al di là dei *file* scaricati e acquisiti, il contenuto di numerosi messaggi non letti dal ricorrente, a riprova che quello acquisito non fosse tutto il materiale conservato sul dispositivo.

Inoltre, non è stato possibile neanche verificare se l'impostazione del dispositivo prevedesse un *download* automatico dei *file* pervenuti, e non volontario dal momento che il salvataggio automatico di un *file* è cosa diversa rispetto alla sua visione.

Le incertezze descritte sul piano del ragionamento probatorio escludono la affermazione della penale responsabilità ogni oltre ragionevole dubbio.

2.3 Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione alla configurabilità del reato contestato e la erronea motivazione della Corte di assise di appello in relazione alle censure mosse nell'atto di impugnazione.

La Corte territoriale, non rispondendo esaurientemente alle censure mosse, ha ravvisato il *quid pluris* della condotta incriminata consistente nella effettiva utilizzazione delle informazioni acquisite in due attività: il contatto con un soggetto intestatario di una utenza statunitense collegata ad un *account* Telegram, a sua volta inserito in canali di propaganda jihadista, consistito nell'invio di un messaggio a contenuto religioso; il sequestro presso l'abitazione del ricorrente di un sacco collocato sotto il letto contenente oggetti eterogenei tra i quali una lampadina ed una sveglia (oggetto quest'ultimo in realtà rinvenuto sul comodino come risulta dal verbale di sequestro) utilizzabile per fabbricare un ordigno esplosivo; il rinvenimento di tuniche che potevano essere utilizzate per contenere i componenti dell'ordigno.

Siffatti elementi valorizzati dalla Corte, secondo il ricorrente, sono da considerarsi ipotesi suggestive prive di qualsivoglia concreto riscontro probatorio e prive anche di natura indiziaria, in tal caso da sottoporsi alla regola di valutazione di cui all'art. 192 comma 2 cod. proc. pen.

La verifica delle risultanze probatorie appare, nel caso di specie, oltremodo necessaria, in ragione della formulazione dell'art. 270 *quinquies* cod. pen., il quale richiede la sussistenza di comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 *sexies* cod. pen. E la finalità di

terrorismo che quest'ultima norma richiama rende necessario verificare la esistenza di condotte in concreto idonee al compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi essenziali.

La richiesta di un doppio dolo specifico richiede che la condotta posta in essere sia oggettivamente idonea a realizzare l'evento che ne costituisce l'obiettivo.

Sul punto il ricorrente lamenta la insufficienza della motivazione e la sua contraddittorietà allorché pur ritenendo che "[..] è probabile che Barhoumi fosse un cd. lupo solitario[..]", come del resto richiede la norma di cui all'imputazione, tuttavia, fa riferimento a soggetti "in odore" di terrorismo.

Il ricorrente ha, in subordine richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art.270 *quinquies* cod. pen. per violazione degli artt. 13,21,25, e 27 Cost. nella parte in cui la fattispecie incrimina una condotta indeterminata, priva di materialità e di offensività.

La ratio della norma è quella di incriminazione di condotte destrutturate in ragione delle peculiarità dell'associazionismo jihadista, finalità raggiunta con una forma di anticipazione della tutela penale priva della capacità di proteggere il principio di offensività e di materialità; manca al riguardo il substrato materiale cui ancorare l'offensività rappresentato dalla struttura organizzativa e dal programma criminoso specifico, sussistendo unicamente la condotta preparatoria individuale finalizzata al compimento di atti illeciti.

La norma è priva anche del requisito della determinatezza e tipicità riferendosi a qualsiasi comportamento (e non atto che è un termine più preciso e qualifica gesti percepibili all'esterno) soggettivamente rivolto a commettere delitti con finalità di terrorismo.

La punibilità di condotte inoffensive vanifica la funzione rieducativa della pena ex art. 27 Cost.

La sanzionabilità di meri comportamenti inidonei a ledere un bene giuridico viola la libertà di pensiero tutelata dall'art. 21 Cost.

La punibilità di "adesioni ideologiche", seppure derivate dalla lettura e fruizione di materiale propagandistico di carattere violento e sovversivo, non è compatibile con l'impianto costituzionale.

2.4. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta carenza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

La Corte avrebbe dovuto non discostarsi dal minimo edittale e applicare le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione in ragione della giovanissima età del ricorrente e della sua incensuratezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è nel suo complesso infondato nei termini e per le ragioni di seguito illustrate.

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato, non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte sul punto.

Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi.

Qualora la diversità non incida in modo significativo sul fatto e non pregiudichi le possibilità di difesa dell'imputato, ove lo stesso ne sia stato a conoscenza sulla base degli atti di indagine, non può dirsi violato il principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477).

Dunque, il principio di correlazione tra accusa e sentenza non si traduce nel mero confronto tra il contenuto letterale della imputazione e l'ipotesi per la quale è intervenuta condanna, quanto piuttosto nella garanzia per l'imputato nel corso del processo di potersi confrontare con tutti gli elementi di accusa che saranno posti a fondamento della sua eventuale condanna.

1.1. La circostanza che, nel caso in esame, nel capo di imputazione non sia stata indicata nella descrizione della condotta la concreta idoneità di alcuni degli oggetti rinvenuti in sede di perquisizione e sequestro (il sacco contenente le lampadine e i filamenti, la sveglia) a realizzare un ordigno esplosivo, non può certo essere preclusiva per il giudice allorché motivi in relazione alla sussistenza della fattispecie incriminatrice; il richiamo e l'utilizzazione a fini probatori di elementi di prova di cui la difesa aveva perfettamente conoscenza e di cui si era dato atto nel corso del processo risulta pienamente legittimo ed immune da vizi e conserva piena efficacia dimostrativa ai fini dell'accertamento della penale responsabilità.

Del resto, che sulla specifica rilevanza probatoria di siffatti elementi sia stato realizzato un formale contraddittorio, è sufficiente richiamare la pronuncia di questa Corte, emessa nella fase cautelare del presente procedimento, secondo la quale << [...]l'univocità delle condotte preparatorie è stata altresì rilevata con riferimento al rinvenimento di materiale destinato alla fabbricazione di un ordigno rudimentale all'interno dell'abitazione del Barhoumi: nel corso della perquisizione domiciliare, infatti, venivano rinvenute 31 lampadine di diversa misura e voltaggio ed una sveglia, priva di batteria ed inutilizzata, all'interno di un sacco custodito sotto il letto; l'idoneità indiziaria è stata desunta non soltanto dal numero di lampadine, ultroneo rispetto ai punti luce dell'alloggio occupato, tra l'altro privo di

lampadari, ma altresì dal file rinvenuto sul cellulare dell'indagato, intitolato "schema semplificato di ordigno con orologio", che descrive e illustra graficamente come costruire un ordigno con una sveglia [..]>>(Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495).

Lo specifico richiamo alla pronuncia di questa Corte in fase cautelare consente di escludere la violazione concreta di prerogative e facoltà difensive, essendo stato il ricorrente posto nelle condizioni di conoscere e dunque di difendersi in relazione agli elementi che sono stati utilizzati a suo carico ai fini dell'accertamento della sua penale responsabilità.

2. Inammissibile, in quanto generico, il secondo motivo di ricorso.

La difesa non lamenta la inutilizzabilità del materiale estratto dal telefono cellulare del ricorrente e riprodotto nella cd. copia forense, ma ravvisa nello stesso una valenza probatoria "minore", dal momento che, a seguito della estrazione dei dati ad opera della polizia giudiziaria, il funzionamento del telefono cellulare risulta essere stato irrimediabilmente compromesso.

2.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "non può formare oggetto di ricorso per cassazione, che è, pertanto, sul punto inammissibile, l'eccezione riferita al difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti insieme ad altri motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione" (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, (2015), Botta, Rv. 262700).

Si è ulteriormente chiarito che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez.2, n.34044 del 20/11/2020, Rv.280306).

Con riferimento, dunque, alla specifica censura circa la valenza probatoria del materiale estratto dal telefono cellulare per omessa pronuncia sul punto da parte della Corte territoriale, la decisione impugnata è apparsa corretta, atteso che l'appellante non aveva censurato specificamente la decisione di primo grado sul punto, formulando un motivo di appello che atteneva complessivamente alle modalità di acquisizione del materiale contenuto nel telefono cellulare e alla loro conseguente utilizzabilità.

L'attuale doglianza generica, perciò, geneticamente inammissibile non poteva essere valutata dalla Corte territoriale che ha invece esaustivamente motivato (p.6 della sentenza impugnata) sulle modalità di acquisizione dei dati,

sul rispetto delle garanzie difensive richieste dalla giurisprudenza di questa Corte e su circostanze di merito che in questa sede non possono essere oggetto di valutazione.

Trattandosi di una ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza (Sez. U.n.8825 del 27/10/2016(dep.2017), Galtelli, Rv.268822), i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto per la concorrente proposizione di motivi specifici.

Va comunque evidenziato che l'estrazione dei dati archiviati in un computer e in generale in un dispositivo mobile quale il telefono cellulare è operazione meramente meccanica, riproducibile per un numero indefinito di volte (Sez. 2, n. 24998 del 04/06/2015, Scanu, Rv. 264286, che ha precisato che l'eventuale alterazione dei dati informatici e quindi la loro inutilizzabilità costituisce un accertamento in fatto del giudice di merito, che, se congruamente motivato, non è suscettibile di censura in sede di legittimità).

Sulla ulteriore doglianza contenuta nel medesimo motivo di ricorso e relativa alla mancata riconducibilità del *download* dei *file* ad un'azione volontaria del ricorrente, il motivo è egualmente inammissibile in quanto non si confronta con la esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione della sentenza.

La decisione impugnata sul punto (p.7) ha motivato, attraverso una attenta valutazione degli elementi di prova, valutazione non censurabile in questa sede, come "[...]una parte significativa dei files era stata da lui volontariamente scaricata e visionata in un contesto contrassegnato da un fortissimo interesse per quei temi, al quale[...] si accompagnano anche condotte più concrete[...].

Al riguardo va evidenziato che con la censura proposta il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, quanto piuttosto una decisione sbagliata, in quanto fondata su una valutazione asseritamente erronea in merito alla insufficienza degli elementi di prova.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

3. Il terzo motivo è infondato.

3.1. La fattispecie incriminatrice in esame, introdotta dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, appresta una tutela penale significativamente anticipata,

punendo comportamenti, non associativi, preparatori rispetto a condotte criminose con finalità di terrorismo.

3.1.1. Anteriormente alla riforma operata nel 2015, l'art.270 *quinquies* cod. pen. disponeva che: "Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata."

La fattispecie delittuosa, analogamente ad altre fattispecie penali di contrasto al terrorismo, anticipava il momento consumativo alla commissione di atti preparatori di un attentato, incriminando colui che addestri o fornisca istruzioni per il compimento di atti terroristici di violenza o sabotaggio, peraltro estendendo la punibilità al soggetto addestrato.

Lo strutturale *deficit* di offensività insito in siffatta tecnica legislativa ha indotto la giurisprudenza di questa Corte ad adottare un'interpretazione adeguatrice della norma, analogamente a quanto avvenuto in relazione all'art.270-*sexies*.cod. pen: "La fattispecie ex art. 270-*quinquies* integra un delitto a consumazione anticipata, a duplice dolo specifico caratterizzata non solo dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, ma anche dalla presenza della finalità di terrorismo descritta dall'art. 270-*sexies* cod. pen." (Sez. 6, n. 29670 del 20/07/2011 Cc. Rv. 250517).

In sostanza, i reati a dolo specifico caratterizzati dall'assenza di un evento naturalistico, sono da qualificarsi quali reati di pericolo concreto nei quali allo scopo perseguito deve corrispondere l'oggettiva idoneità della condotta a realizzare l'evento costituente l'obiettivo della condotta.

Tale idoneità è il requisito necessario per assicurare alla condotta la sua tipicità, cosicché se tale finalità non fosse concretamente perseguibile perché le attività realizzate risultassero inidonee al raggiungimento dello scopo, si costruirebbe una fattispecie l'anticipazione della cui consumazione contrasterebbe con il principio di offensività.

L'impostazione in parola ha trovato l'avallo della dottrina e della successiva giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ribadito che la descrizione della norma impone la distinzione tra "formazione" e "mera informazione" (ovvero tra insegnamento e divulgazione), senza potersi anticipare la soglia di punibilità a uno stadio della condotta che non sia ancora insegnamento, ma mera divulgazione:

“La fattispecie delittuosa di cui all'art. 270 quinquies cod. pen. ha quali soggetti attivi l'“addestratore”, ossia colui che non si limita a trasferire informazioni ma agisce somministrando specifiche nozioni, in tal guisa formando i destinatari e rendendoli idonei ad una funzione determinata o ad un comportamento specifico, l'“informatore”, ossia colui che raccoglie e comunica dati utili nell'ambito di un'attività e che, quindi, agisce quale veicolo di trasmissione e diffusione di tali dati, e, infine, l'“addestrato”, ossia colui che, al di là dell'attitudine soggettiva di esso discende o dell'efficacia soggettiva del docente, si rende pienamente disponibile alla ricezione non episodica di quelle specifiche nozioni alle quali si è fatto sopra riferimento. (La Corte ha precisato che resta esclusa dalla previsione punitiva la figura del mero “informato”, individuabile in colui che rimane mero occasionale percettore di informazioni al di fuori di un rapporto, sia pure informale, di apprendimento e che non agisce a sua volta quale informatore/addestratore). (Sez. 1, Sentenza n. 38220 del 12/07/2011, Rv. 251363).

3.2. L' intervento normativo del 2015 ha integrato la fattispecie delittuosa in esame anche con l'auto-addestramento, aggiungendo un periodo finale al primo comma, assoggettando a pena anche “la persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies”.

Per effetto della modifica normativa, dunque, risulta suscettibile di sanzione il comportamento successivo all'acquisizione di informazioni, qualora sia univocamente finalizzato a compiere condotte con finalità di terrorismo.

Sul punto, non si può che richiamare la pronuncia di questa Corte, emessa nella fase cautelare del presente procedimento, secondo cui:

“Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile in sede cautelare il reato di cui all'art. 270-quinquies cod. pen. sulla base di molteplici indici fattuali concreti, tra i quali: il possesso da parte dell'imputato di video ed immagini riconducibili alla propaganda terroristica per lo Stato islamico o illustrativi di tecniche per la preparazione di ordigni esplosivi, scaricati con elevata frequenza nell'arco di un significativo periodo di tempo, nonché di appunti manoscritti riproducenti la celebrazione di simboli e delle pratiche terroristiche dell'“Isis” e in

cui l'indagato si proclamava "servo di Allah" votato al martirio; la partecipazione a chat di gruppo e canali di propaganda jihadista nei quali venivano manifestati propositi terroristici e di esaltazione del martirio e della guerra santa contro gli infedeli; il rinvenimento all'interno della sua abitazione di materiale destinato alla fabbricazione di un ordigno rudimentale). (Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495).

In relazione a siffatta fattispecie incriminatrice, la giurisprudenza di questa Corte, chiarito che "Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies cod. pen.) anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto insufficiente ad integrare una condotta penalmente rilevante - ancorché dotata di valenza altamente sintomatica della contiguità con ambienti dell'estremismo islamico - l'aver l'imputato, tra l'altro, visionato numerosi video riguardanti tematiche "jihadiste", di cui alcuni strumentali all'auto-addestramento).

"Ai fini della configurabilità del delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (nella specie, a supporto dell'ISIS), l'art. 270-quinquies cod. pen. richiede un duplice dolo specifico, caratterizzato, non solo dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, ma anche dalla presenza di una delle finalità di terrorismo contemplate dall'art. 270-sexies cod. pen., le quali devono costituire oggetto di specifico accertamento sulla base delle emergenze del caso concreto. (Sez. 1 n. 7898 del 12/12/2019, (2020), Hamil, Rv. 278499; così Sez. 5, n. 6061 del 19/07/2016 (2017) Rv. 269581 che ha ritenuto configurabile in sede cautelare il reato di cui all'art. 270 quinquies cod. pen. sulla base di molteplici indici fattuali concreti, tra i quali il possesso da parte dell'imputato di video ed immagini riconducibili alla propaganda terroristica per lo Stato islamico o illustrativi di tecniche per la preparazione di un ordigno, scaricati con elevata frequenza nell'arco di un significativo periodo di tempo, nonché l'aver in rubrica telefonica un'utenza collegata ad altra in uso a soggetto poi arrestato per detenzione di armi ed esplosivi).

Alla luce della condivisibile tendenza giurisprudenziale a privilegiare un'interpretazione in chiave offensiva delle disposizioni a consumazione anticipata, appare necessario immaginare un collegamento teleologico tra le informazioni

raccolte e gli atti a scopo terroristico, pur non imposto dal tenore letterale della disposizione, ai fini di una interpretazione costituzionalmente orientata.

La finalità terroristica perseguita assume, infatti, un valore quasi assorbente rispetto al resto della fattispecie con la conseguenza che, in ipotesi di inidoneità dell'azione, non sarebbe possibile ipotizzare alcun tipo di offesa, e pertanto non sarebbe possibile ricondurre la vicenda non solo ad un'ipotesi di reato di pericolo concreto, ma neanche una fattispecie di pericolo presunto o astratto.

La necessità di una tipizzazione dei singoli momenti che definiscono la condotta impone un'attenta valutazione sulla possibilità che quelle condotte descritte possano effettivamente realizzarsi non secondo modelli puramente astratti ma concretamente idonei, nella loro intrinseca consistenza, da divenire verificabili dal giudice di merito nella loro proiezione verso il risultato rappresentato e voluto.

In tal caso, dunque, è l'idoneità dei mezzi che conferisce rilevanza penale al fine, ed al contempo, è anche la finalità presa di mira dal soggetto agente che a sua volta ne giustifica la punibilità.

La salvaguardia del principio di offensività è assicurata allorché il dolo specifico accompagna la tipizzata condotta terroristica colorandola dei requisiti necessari a far sì che la stessa possa essere considerata del tutto idonea a porre in essere la finalità terroristica.

3.3. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha operato buon governo di siffatti principi.

La Corte territoriale, con motivazione logica e non contraddittoria, ha ritenuto provata la materialità del fatto attraverso i seguenti comportamenti del ricorrente:

- inserimento in gruppi *Whatsapp* denominati "*Alghurba*", "*L'esercito del Califfato*", "*I nasheed dello Stato Islamico*", creati in diversi territori a livello internazionale attraverso i quali erano trasmessi messaggi propagandistici dello Stato Islamico, erano scaricati video concernenti la *jihad*, l'esaltazione del martirio e della guerra agli infedeli miscredenti occidentali;

- la creazione di due profili *Facebook* con contenuti del medesimo genere, in relazione in particolare ad uno dei quali erano pubblicati post relativi ad un'azione jhadista in Birmania e il commento "Con l'aiuto di Dio è stato attaccato un campo militare dell'esercito buddista da parte dei nostri fratelli jihadisti. E l'uccisione di molti di loro per rivendicare i musulmani. Burma"; nonché l'adesione mediante un "like" a due messaggi propagandistici (il primo post recita: "Siamo nati con le armi da fuoco intorno a noi[...] e andiamo verso la morte con dignità"; il secondo reca l'immagine della "*Shahada*");

- i collegamenti telematici con gruppi dediti all'esaltazione del martirio e della guerra santa contro gli infedeli, e delle pratiche terroristiche dell'ISIS;

- la disponibilità di filmati e video scaricati concernenti attentati, esecuzioni sommarie, decapitazioni eseguite dal gruppo terroristico dell'ISIS, bandiere e scritte esaltanti la lotta armata contro l'occidente, la propaganda di atti terroristici negli USA e nell'UE;

- la tenuta di appunti manoscritti sull'agenda e sui fogli sequestrati nel corso della perquisizione domiciliare, riproducenti la celebrazione di simboli ISIS, ed in cui il Barhoumi si proclamava "servo di Allah" votato al martirio ("omaggiamo Allah con la morte"; "Verrà innalzata con il nostro sangue e la parola di Allah sarà suprema, se vorrà"; "Firma servo di Allah Mounir Barhoumi"), nonché scritti di suo pugno contenenti espressioni quali: "O Signore accetta il mio desiderio di combattere e versa sul sentiero della jihad il mio sangue";

3.3.1. Siffatti comportamenti sono valorizzati dalla Corte territoriale, avuto riguardo all'elevato dato quantitativo degli stessi e alla omogeneità dei contenuti, unitamente agli scritti autografi del ricorrente che "[...] indicano come l'imputato avesse introiettato e fatti propri quegli insegnamenti, tanto da riprodurre alcuni testi a mano[...]" (p.9 della sentenza).

Quanto descritto non è oggettivamente qualificabile come mera attività di raccolta di dati informativi o di libera manifestazione delle proprie scelte ideologiche, ma integra comportamenti significativi sul piano materiale.

Accanto a questi comportamenti, che la Corte di assise di appello coerentemente interpreta e valuta in termini di radicalizzazione del ricorrente e di adesione morale alla propaganda jihadista, la sentenza individua ulteriori comportamenti rilevanti al fine della configurabilità della fattispecie in esame ed in particolare:

- la disponibilità di video, rinvenuti nel cellulare, concernenti le istruzioni per la fabbricazione di materiale esplosivo, quali "molotov" e rudimentali ordigni esplosivi, illustrate in tre "lezioni" da un uomo con il viso coperto da un passamontagna, nonché istruzioni per sotterrare un cadavere;

- i contatti con numerose utenze estere, contenute nella rubrica o rintracciate tramite l'esame dei tabulati;

- le *chat* in modalità riservata su *Telegram* e il contatto diretto con l'utenza di Abd Hadi Mohem, anch'egli inserito in gruppi e canali di propaganda jihadista, oggetto di attenzione investigativa negli Stati Uniti e il messaggio a questi inviato di contenuto religioso "Pace e benedizione su di te fratello";

-la disponibilità presso l'abitazione del ricorrente, nascosto sotto il suo letto, di un sacco contenente oggetti eterogenei ed in particolare numerosissime lampadine (31 lampadine in un ambiente dotato di scarsissima illuminazione) di vecchio tipo e difficilmente utilizzabili se non per immergere i filamenti in una sostanza esplosiva, così come descritto nel tutorial che spiegava come fabbricare un ordigno esplosivo;

- la disponibilità nella medesima stanza (anche se non nel sacco, come descritto in sentenza, come ha correttamente evidenziato la difesa) di una sveglia senza pile, del tutto identica a quella ritratta nel tutorial e una pinza da elettricista.

- la disponibilità di taniche contenenti alcool etossilato utilizzato comunemente nell'industria e che la sentenza impugnata, con percorso logico ed esaustivo, ricollega alla possibile destinazione degli stessi quali contenitori per riporre l'ordigno come indicato dal tutorial medesimo.

3.3.2. Siffatti ulteriori comportamenti consistiti:

- nel possesso di materiale che non è destinato al mero indottrinamento, ma all'auto addestramento (i tutorial insegnavano a fabbricare ordigni esplosivi e a sotterrare cadaveri);

- nel possesso di strumenti di base idonei in concreto a fabbricare un ordigno esplosivo;

sono valutati nella sentenza impugnata come univocamente volti a realizzare atti di terrorismo e dunque concretamente pericolosi.



3.4. Tali elementi sono stati, correttamente, oggetto di una interpretazione complessiva e non parcellizzata e valutati come univocamente destinati e concretamente idonei a compiere atti con finalità di terrorismo.

Sullo specifico punto il ricorrente lamenta la violazione della regola di valutazione di cui all'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ravvisando nella motivazione impugnata l'adesione a "suggestioni" e a mere ipotesi investigative e non la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti.

Il motivo di ricorso, già proposto in appello, è infondato laddove utilizza impropriamente il concetto di prova indiziaria posta a fondamento del giudizio di penale responsabilità del ricorrente, dal momento che la valutazione della prova indiziaria (Sez. U, n. 42979 del 26 giugno 2014, Squicciarino, Rv. 260017) «si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di



esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto».

“In tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi (Sez.5, n. 1987 del 11/12/2020 (2021) Rv. 280414).

La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei richiamati principi chiarendo il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado e condiviso dal giudice di appello nella valutazione di ogni singolo elemento di prova per proseguire nella ricostruzione complessiva attraverso collegamenti, rilievi oggettivi non confutati, inferenze logiche non disattese, che sono alla base del giudizio di responsabilità espresso e che rendono assolutamente logica in fatto prima ancora che in diritto la medesima versione dei fatti inerente al presente procedimento.

Il requisito dell'idoneità della condotta alla realizzazione dei fini oggetto del duplice dolo specifico è stato valutato considerando la effettiva utilità di quelle istruzioni a rendere edotto chiunque ne venga a conoscenza dei modi in cui si può usare un'arma, dei modi in cui si può preparare una bomba, dei modi in cui si può sabotare un servizio pubblico essenziale.

3.5. Infondata, quindi, risulta la questione di costituzionalità, come sollevata, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma che fa salvo il principio di offensività e di tipicità.

Il legislatore, per evitare che la fattispecie di "auto-addestramento" risultasse eccessivamente indeterminata, ha costruito l'incriminazione incentrandola sul compimento di comportamenti univocamente finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo.

L'acquisizione di informazioni rappresenta soltanto un presupposto della condotta tipica, costituita dalla realizzazione di atti preparatori al compimento di condotte con finalità di terrorismo.

3.5.1. Un' interpretazione costituzionalmente orientata della norma consente di superare le frizioni con i principi costituzionali evidenziate dal ricorrente.

3.5.2. L' utilizzo ad opera del legislatore del termine "comportamenti" e non "atti", non contrasta con il principio di tipicità e di determinatezza richiesto dall'art.25 della Costituzione laddove l'interprete, nel valutare la fattispecie concreta individui, per la sussistenza del delitto, comportamenti concreti e ben definiti, percepibili dall'esterno e non confinati nell'area di semplici atteggiamenti suggestivi.

3.5.3. L' utilizzo del legislatore dell'espressione "univocamente finalizzati", è compatibile con il principio dell'offensività della condotta (principio rinvenibile negli artt. 25 comma 2 e 27 Cost.) laddove, come già sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, sia verificata l'offensività in concreto, quale criterio interpretativo-applicativo che il giudice dovrà utilizzare al fine di accertare che la condotta del soggetto agente abbia effettivamente leso o messo in pericolo l'interesse tutelato.

La interpretazione di tali delitti alla luce del principio costituzionale di necessaria lesività porta a catalogare l'attentato nella categoria dei reati di pericolo, postulandosi il concreto accertamento della pericolosità della condotta attraverso il riscontro non solo della "univocità", ma anche della "idoneità" degli atti a realizzare il risultato lesivo.

Tale interpretazione si impone al fine di evitare la punizione, *a priori*, di fatti o condotte che si rivelino del tutto innocue ed inidonee ad arrecare lesione o messa in pericolo del bene giuridico protetto.

3.5.4. Assicurata, dunque, una interpretazione della norma che punisca comportamenti tipici e lesivi, la stessa sarà necessariamente compatibile con i principi costituzionali di cui all'art.21 e 27 comma 3 Cost. richiamati dal ricorrente.

4. Infondato, infine, il quarto e ultimo motivo di ricorso.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021 Rv. 281217)."

La sentenza impugnata risulta coerente con i principi suindicati dal momento che, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato, ha specificamente indicato gli elementi sfavorevoli, rivelatori di un condotta pericolosa (elevatissimo numero di documenti scaricati, connotazione molto cruenta di alcuni di essi, incondizionata adesione ad un modello criminale e

deviante sino alla disponibilità al sacrificio estremo), ma anche quelli favorevoli (giovane età e incensuratezza, nonché parziale collaborazione e mancata prova di un stabile inserimento in organizzazioni terroristiche), operando un complessivo bilanciamento degli elementi richiamati al fine della concreta determinazione del trattamento sanzionatorio finale.


Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2022

Il Consigliere estensore

Egle Pilla


Il Presidente

Gerardo Sabeone
